

Sentenza n. 132 del 12 febbraio 2005.

Pubblica udienza del 20 ottobre 2004.

Presidente: dott. Luigi Ranalli.

Relatore: dott. Giuseppe Daniele.

Testo:

“SENTENZA

sul ricorso n.859 del 1998 proposto da ***, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenza Scaravelli, presso la medesima elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Castelfidardo n.4;

contro

il MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, è domiciliato *ex lege*;

per la declaratoria

del diritto all'attribuzione del trattamento economico spettante a titolo di retribuzione individuale di anzianità per gli importi maturati successivamente al 1990, e per la condanna dell'Amministrazione al pagamento dei relativi emolumenti, maggiorati da interessi e rivalutazione monetaria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 20 ottobre 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Uditi l'avv. Marco Micucci, su delega dell'avv. Lorenza Scaravelli, per il ricorrente e l'avv. dello Stato Andrea Honorati per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

1.- Con il ricorso in esame il sig. ***, dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione in servizio presso il Provveditorato agli Studi di Macerata, chiede che gli vengano attribuite le maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità maturate fino al 1993, con interessi e rivalutazione monetaria, invocando l'applicazione dell'art.7, 1° comma del D.L. 19 settembre 1992, n.384, convertito dalla L. 14 novembre 1992, n.438, il quale, nel prevedere la proroga fino al 31.12.1993 degli accordi di comparto venuti a scadenza il 31.12.1990, avrebbe altresì prorogato l'istituto in questione disciplinato dall'art.9, 4° e 5° comma del D.P.R. 17 gennaio 1990, n.44, recante “regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo del 26 settembre 1989 concernente personale del comparto Ministeri ...”.

2.- La pretesa avanzata dal ricorrente non può trovare accoglimento, come si evince dall'interpretazione sistematica delle disposizioni summenzionate, partendo dall'art.9 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n.44, in base al quale viene prevista una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità in capo a coloro che abbiano “acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio” alla data del 1° gennaio 1990.

Detta maggiorazione è quantificata in misura diversa a seconda che nell'arco della vigenza contrattuale il personale abbia maturato cinque, dieci o venti anni di servizio, essendo la sua entità, rispettivamente, raddoppiata o quadruplicata nella seconda e nella terza ipotesi suindicata rispetto a quella indicata per il caso dell'anzianità di cinque anni.

Ai sensi dell'art.7, 1° comma del D.L. n.384/1992 viene mantenuta ferma fino al 31.12.1993 la disciplina stabilita dagli accordi di comparto *medio tempore* scaduti. Detta disposizione va letta ed interpretata insieme a quelle contenute nei commi successivi del

medesimo articolo, in particolare nel 3° comma, laddove per il 1993 viene fissato il divieto di applicare le norme che comportano incrementi retributivi in conseguenza di automatismi stipendiali.

3.- Secondo l'interpretazione che veniva data in passato alle richiamate norme dalla giurisprudenza, il quinquennio di effettivo servizio utile per conseguire il beneficio della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità poteva essere utilmente maturato oltre il 31 dicembre 1990, per effetto della proroga sancita dall'articolo 7, comma 1, del D.L. n.384/1992, ma in ogni caso entro il 31 dicembre 1992, per effetto del blocco degli automatismi stipendiali stabilito dal successivo comma 3 dello stesso articolo 7 (cfr.: Cons.St., Sez.IV, 27 novembre 2000, n.6310; Cons.St., Sez.IV, 17 ottobre 2000, n.5031; Cons.St., Sez.II - parere 27 settembre 2000, n.1032; Cons.St., Sez.VI, 25 settembre 2000, n.5031; Cons.St., Sez.VI, 26 luglio 2000, n.4147; Cons. St., Sez.IV, 20 aprile 2000, n.2451; Cons.St., Sez.IV, 28 gennaio 2000, n.446; Cons.St., Sez.IV, 13 dicembre 1999, n.1856).

Lo stesso discorso valeva in ordine alla maturazione dell'ulteriore anzianità necessaria per conseguire una maggiorazione doppia (se di dieci anni) o quadrupla (se di venti anni) rispetto a quella prevista in caso di anzianità maturata di cinque anni.

4.- Sennonché, successivamente, l'art.51, 3° comma della L. 23 dicembre 2000, n.388 ha disposto che la previsione di cui al citato art.7, 1° comma del D.L. n.384/1992, convertito dalla L. n.438/1992, va intesa nel senso che la proroga di cui trattasi “non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità”, salvi gli effetti dei giudicati intervenuti alla data della sua entrata in vigore.

Evidentemente si tratta di norma di interpretazione autentica, in quanto tale avente effetti retroattivi (cfr.: Cons.St., Sez.VI, 4 aprile 2003, n.1758; Cons.St., Sez.VI, 26 luglio 2001, n.4120; Cons.St., Sez. IV, 27 marzo 2001, n.1808; T.A.R. Lazio, Sez.II, 30 gennaio

2003, n. 568; T.A.R. Trentino – Alto Adige, Trento, 6 agosto 2002, n.261; T.A.R. Lazio, Sez.I, 3 luglio 2002, n.6104; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez.I, 17 gennaio 2001, n.92).

La Corte costituzionale, investita della questione di costituzionalità della suddetta norma per contrasto con il principio di ragionevolezza, nonché con gli artt.24, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 Cost., con gli artt.35 e 36 Cost. ed infine con l'art.97 Cost., con ordinanza 20.6.2002, n.263, l'ha dichiarata manifestamente infondata sotto tutti i profili dedotti. Essa ha sostenuto che il carattere interpretativo o comunque retroattivo di una norma non si ponga *ex se* in contrasto col principio di ragionevolezza, purché questa non violi l'art.25 Cost. in materia penale. Ha aggiunto che la disposizione in esame neppure viola la funzione giurisdizionale ed il principio di difesa - con la conseguente manifesta infondatezza della questione rispetto agli artt.24, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 Cost. – “perché non incide sulla *potestas judicandi*, ma si muove sul piano generale ed astratto delle fonti, costruendo il modello normativo cui la decisione giudiziale deve riferirsi”; e la diversa condizione fra chi ha già ottenuto il giudicato favorevole e chi non può più conseguirlo deriva unicamente dalla necessità di rispetto del giudicato medesimo. Quanto al dedotto contrasto con gli artt.35 e 36 Cost., mentre ha ritenuto inconferente il primo parametro, con riguardo alla seconda delle richiamate norme, ha affermato che “la proporzionalità e sufficienza della retribuzione vanno valutate considerando la retribuzione nel suo complesso e non in base ai singoli elementi che compongono il trattamento economico”.

Infine, quanto all'asserito contrasto con l'art.97 Cost., il Giudice delle leggi ha ritenuto che “il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi”.

5.- Deve concludersi che, alla luce dell'intervenuta norma interpretativa, la pretesa del ricorrente è infondata ed il ricorso va rigettato.

6.- Per quanto riguarda, invece, le spese di giudizio e gli onorari di difesa, si ritiene che

sussistano le ragioni per compensarli integralmente tra le parti.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.”.